

ARTICOLO 2

- 2.1OMISSIS.....
 2.2OMISSIS.....
 2.3OMISSIS.....

ARTICOLO 3

- 3.1.....OMISSIS.....

3.2 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione ne' esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;
- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

ARTICOLO 2

- 2.1OMISSIS.....
 2.2OMISSIS.....
 2.3OMISSIS.....

2.4. E' vietata la partecipazione ad altre società.

ARTICOLO 3

- 3.1.....OMISSIS.....

3.2. La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.3. La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione ne' esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;
- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

3.4 In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti sono definiti nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

ARTICOLO 4

4.1.....OMISSIS.....
4.2.....OMISSIS.....
4.3.....OMISSIS.....
4.4.....OMISSIS.....

4.5.....OMISSIS.....

ARTICOLO 4

4.1.....OMISSIS.....
4.2.....OMISSIS.....
4.3.....OMISSIS.....
4.4.....OMISSIS.....

4.4bis Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e).

4.5.....OMISSIS.....

4.6 Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

4.7 La società pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi.

4.8 La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

ARTICOLO 6

6.1OMISSIS.....
 6.2.....OMISSIS.....
 6.3.....OMISSIS.....
 6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 34.287.000,00 (trentaquattro milioni duecento ottantasette mila virgola zero zero), stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 18 dicembre 2015; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.
 E' attribuita agli Amministratori ai sensi dell'Art.2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.

TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 12

12.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri. La scelta della forma dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori conseguente a tale scelta spetta all'Assemblea, salvo quanto previsto dal seguente punto.

12.2OMISSIS.....

12.3 La nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

ARTICOLO 6

6.1OMISSIS.....
 6.2.....OMISSIS.....
 6.3.....OMISSIS.....
 6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinque milioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 34.287.000,00 (trentaquattro milioni duecento ottantasette mila virgola zero zero), stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 18 dicembre 2015; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto.
 E' attribuita **all'Organo Amministrativo** ai sensi dell'Art.2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione, risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.

TITOLO IV

Organo Amministrativo

ARTICOLO 12

12.1 La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima della adozione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. 175/2016 fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio.

12.2OMISSIS.....

12.3 **Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione,** la nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo **dei suoi componenti**. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

STATUTO ATTUALE

12.4 Gli amministratori, comunque nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, fra i membri nominati dall'Assemblea. Al Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente competono le attribuzioni previste dall'Articolo 2381 del codice civile, nonché quelle previste dal presente statuto.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, provvedendo a specificare contenuto, limiti e modalità delle loro attribuzioni, fermo il disposto dell'Articolo 2381, comma terzo, quarto, quinto e sesto del codice civile.

12.7 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

ARTICOLO 13

13.1OMISSIS.....

13.2OMISSIS.....

13.3OMISSIS.....

13.4 L'Organo amministrativo, qualora intenda discostarsi dagli indirizzi determinati dall'Assemblea o dal contenuto delle autorizzazioni ottenute dalla medesima, adotta apposita motivata deliberazione che trasmette senza indugio ai soci al fine dell'adozione delle successive determinazioni definitive.

13.5OMISSIS.....

13.6OMISSIS.....

13.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e

STATUTO CON MODIFICHE

12.4 **L'Amministratore Unico o gli amministratori, ove nominati**, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.5 **Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 del codice civile.**

12.6 Non è prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad uno o più amministratori.

12.7 **L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato**, è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

ARTICOLO 13

13.1OMISSIS.....

13.2OMISSIS.....

13.3OMISSIS.....

13.4 L'Organo amministrativo, qualora intenda discostarsi dagli indirizzi determinati dall'Assemblea o dal contenuto delle autorizzazioni ottenute dalla medesima, adotta **apposito motivato provvedimento** che trasmette senza indugio ai soci al fine dell'adozione delle successive determinazioni definitive.

13.5.OMISSIS.....

13.6OMISSIS.....

13.7 **Ove istituito**, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.8 **Ove istituito**, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora

STATUTO ATTUALE

l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

13.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.10OMISSIS.....

13.11 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente o, in subordine, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Collegio Sindacale

ARTICOLO 15

15.1OMISSIS.....

15.2OMISSIS.....

15.3OMISSIS.....

15.4 Ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. il Collegio sindacale può altresì esercitare il controllo contabile di legge.

ARTICOLO 16

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. A seguito della chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

16.2OMISSIS.....

16.3OMISSIS.....

16.4OMISSIS.....

16.5OMISSIS.....

STATUTO CON MODIFICHE

della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

13.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o **impedimento da un amministratore** nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.10OMISSIS.....

13.11 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico **ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione**, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Collegio Sindacale e **Revisione Legale dei Conti**

ARTICOLO 15

15.1OMISSIS.....

15.2OMISSIS.....

15.3OMISSIS.....

15.4 **La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.**

ARTICOLO 16

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. A seguito della chiusura dell'esercizio sociale, **l'Organo Amministrativo** provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

16.2OMISSIS.....

16.3OMISSIS.....

16.4OMISSIS.....

16.5OMISSIS.....

16.6 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

16.7 E' vietato altresì istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.